



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 29 aprile 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente - <i>Relatore</i>
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

**VISTO** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

**VISTO** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

**VISTO** l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

**VISTA** la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

**VISTA** la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata con nota prot. n. 7998 del 9/04/2025, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 437 in pari data;

**VISTA** l'ordinanza n. 11/2025 del 29/04/2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

**UDITO** il magistrato relatore Presidente Dott. Giuseppe Tagliamonte;

Ritenuto in

#### **FATTO**

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata richiede a questa Sezione un parere, ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, *“circa la possibilità di conferire nuovo incarico di vertice di diretta collaborazione della Presidenza della Regione di Capo dell'Ufficio Legislativo e Segretario della Giunta regionale, incarico disciplinato dal D.P.G.R. n. 164/2020, a un dipendente pubblico che compirà l'età di 67 anni – età massima per il collocamento in quiescenza – nella prima decade del maggio del 2025, in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 Luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed all'art. 33, comma 3, del DL 4 luglio 2006, n. 223”*.

In proposito, il richiedente, dopo aver ripercorso i principi ricavabili dall'analisi del quadro normativo, si interroga sulla possibilità che la deroga introdotta dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 in materia di conferimento di incarichi agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione possa essere applicata per più di un incarico, rappresentando, al riguardo, che *“la Regione Basilicata in applicazione di tale deroga ha già conferito incarico al Capo di Gabinetto a soggetto che ha raggiunto i limiti di età per il*

*collocamento in quiescenza”.*

Il Presidente della Giunta regionale chiede, ancora, se la deroga in parola possa *“applicarsi per conferire a più di una unità di personale in quiescenza incarichi di vertice degli uffici, seppur qualificati come di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, ai quali, inoltre, siano assegnati compiti istituzionali e gestionali quali, a titolo semplificativo e non esaustivo:*

- *il rilascio di pareri sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento;*
- *lo svolgimento delle funzioni istituzionali di segretario della Giunta regionale con il rilascio del parere di legittimità sugli atti relativi;*
- *l’istruttoria per la proposizione dei giudizi di legittimità costituzionale e conflitti di attribuzione, nonché l’assistenza tecnico – giuridica all’attività collegiale della Giunta;*
- *l’assistenza e la consulenza alle strutture amministrative proponenti, che ne sono responsabili, in ordine alla correttezza e alla completezza giuridico – formale dei provvedimenti proposti”.*

Considerato in

### **DIRITTO**

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l’attivazione dell’azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’Ente che ha la capacità di proporre l’istanza e dell’organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è divenuto oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Inoltre, affinché possa legittimamente esercitarsi la funzione consultiva, presupposto indefettibile deve essere il carattere generale ed astratto dei quesiti contenenti la richiesta di parere.

#### **Ammissibilità soggettiva**

Nel caso di specie, la richiesta deve ritenersi soggettivamente ammissibile sia in quanto formulata da uno degli Enti, la Regione, espressamente e tassativamente legittimati dalla norma (art. 7, comma 8, l. 131/2003) all’attivazione della funzione consultiva, sia in quanto proveniente dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata nella sua

qualità, costituzionalmente prevista (cfr., art. 121, comma 4, Cost.), di organo rappresentativo dell'Ente Regione.

### **Ammissibilità oggettiva**

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è necessario che il quesito posto dall'Ente abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica; che sia formulato in termini generali ed astratti; che non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente e che non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale e requirente), ovvero con giudizi pendenti presso altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

Sotto tale profilo, il parere richiesto, nella sua connotazione di generalità ed astrattezza, è oggettivamente ammissibile *“riguardando profili di interpretazione di una norma, con riferimento ai limiti e divieti ivi previsti, strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, nella specie di personale, nell'ambito delle più generali finalità di finanza pubblica”* (cfr., Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).

### **Merito**

Nel merito si osserva che i due quesiti posti attengono allo spettro di operatività dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 a mente del quale *“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari*

*degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età".*

Al fine di dare risposta ai quesiti formulati dal Presidente della Regione Basilicata, appare utile porre l'attenzione sulla deroga introdotta dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, come successivamente modificato dall'art. 12, bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

La norma in esame statuisce che: *"Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".*

La tematica dei limiti dell'applicabilità della normativa derogatoria sopra richiamata è già stata recentemente affrontata da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 145/2024/PAR del 27 agosto 2024, adottata per dare risposta ad altra richiesta di parere del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, quasi del tutto sovrapponibile alla

presente.

Anche in quell'occasione il richiedente si interrogava, infatti, circa la possibilità di conferire l'incarico di vertice di diretta collaborazione della Presidenza della Regione di Capo dell'Ufficio Legislativo e Segretario della Giunta regionale, incarico disciplinato dal D.P.G.R. n. 164/2020, *"a un dipendente pubblico che compirà l'età di 67 anni - età massima per il collocamento in quiescenza - nella prima decade maggio del 2025"*, ciò *"in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed all'art. 33, comma 3, del DL 4 luglio 2006, n. 223"*.

Nel rinviare alla predetta deliberazione n. 145/2024/PAR per l'inquadramento puntuale dei principi normativi e amministrativi regolanti la materia del conferimento degli incarichi in deroga al divieto di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, così come desumibili da norme, circolari e giurisprudenza contabile e amministrativa lì ampiamente richiamati, si ribadisce in questa sede il principio generale e astratto già dettato nella stessa.

In via preliminare si sottolinea che l'art. 11, comma 3, D.L. n. 105/2023 citato, nel consentire il superamento del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 per coloro che ricoprono incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, si riferisce agli uffici di diretta collaborazione ministeriali (Ministri e vice Ministri); tuttavia, la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: *"Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale"*, fa ritenere direttamente applicabile, con le limitazioni in essa previste, la norma derogatoria in esame ai diretti collaboratori dei Presidenti regionali.

In conformità al dettato normativo di cui sopra, questa Sezione, per quanto di interesse in questa sede, nella deliberazione n. 145/2024/PAR, ha affermato, essenzialmente, che nel

conferimento, in concreto, dell'incarico di vertice degli uffici di diretta collaborazione l'autorità politica regionale deve assicurare, innanzitutto, l'assenza di aggravio di spesa (anche traducibile in termini di utilità e proficuità della stessa in relazione ai compiti da svolgere effettivamente), nonché la stretta osservanza del limite normativamente imposto in ordine alla impossibilità per tali figure di *"effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale"*. L'analisi non potrà che essere condotta in concreto, prescindendo dal nomen iuris attribuito alla singola prestazione oggetto dell'incarico, *"al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento"*, come ben sottolineato in un parere dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione (Prot. n. ULM\_FP-0000938-P-11/10/2023) reso, su richiesta dell'Anci, in materia di interpretazione dell'art. 11, comma 3, D.L. n. 105/2023. Nello stesso si rinviene anche una utile esemplificazione di attività afferenti alla gestione dell'ente strettamente intesa, proprie della dirigenza pubblica e come tali vietate agli incaricati di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, concretantesi: *"a) nell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno; b) nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa che esercita tramite autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*.

In conclusione, nella deliberazione n. 145/2024/PAR, questa Sezione ha dettato, sul tema, il seguente principio generale ed astratto *"...occorrerà accertare e verificare che, in concreto, i compiti riconducibili all'incarico in parola non prevedano alcuna interferenza con l'attività gestionale dell'Ente, come esemplificativamente descritta nel richiamato parere della Funzione Pubblica (e, tuttavia, in teoria suscettibile di ulteriori declinazioni operative) e che non vi sia alcun aggravio di spesa, anche esprimibile in termini di utilità e proficuità rispetto all'attività da svolgere effettivamente"*.

Alla luce delle svolte premesse circa la corretta interpretazione della normativa in materia di conferimento di incarichi di diretta collaborazione della Presidenza della Regione in deroga, ex art. 11, comma 3, D.L. n. 105/2023, al divieto di cui all'art. 5, comma 9, D.L. n.

95/2012, nel dare puntuale risposta ai due quesiti formulati con la richiesta di parere in esame, questo Collegio ritiene possibile che la deroga introdotta dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 in materia di conferimento di incarichi agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione possa essere applicata per più di un incarico, non prevedendo la norma in questione alcun limite numerico e dovendosi ritenere l'uso del singolare alla pag. 11 della deliberazione n. 145/2024/PAR di questa Sezione, come dettagliatamente richiamata nella presente istanza, strettamente legato al quesito posto nell'occasione.

Quanto, poi, alla seconda questione, nel ribadire il principio generale già affermato nel parere reso con la deliberazione n. 145/2024/PAR ed innanzi richiamato, occorrerà accertare e verificare che, in concreto, i compiti riconducibili non solo all'incarico in parola, ma anche agli altri eventualmente conferiti, quali, ad esempio, quello di Capo di Gabinetto, che il richiedente asserisce di aver conferito in deroga *"a soggetto che ha raggiunto i limiti di età per il collocamento in quiescenza"*, al di là della declaratoria contenuta nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 164/2020, non prevedano alcuna interferenza con l'attività gestionale dell'Ente. Tale ultima indefettibile condizione, anche in forza della esemplificazione fornita dal Presidente della Regione Basilicata nella richiesta formulata e del D.P.G.R. citato, non appare assolutamente rispettata. Nello specifico, si osserva, infatti, che la soluzione negativa al quesito è direttamente desumibile dal testo della richiesta di parere nella misura in cui si prevede e si afferma di voler attribuire espressamente *"compiti istituzionali e gestionali"* (strettamente correlati al conferimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio Legislativo e di Segretario della Giunta regionale) al dipendente pubblico di prossimo collocamento in quiescenza.

Tale ultima considerazione è, tuttavia, da intendersi resa in via incidentale, dovendo questo Collegio limitarsi ad enucleare il principio generale di diritto e non potendo in alcun modo interferire con i processi decisionali dell'Ente Regione. Invero, qualora la Corte dei conti derogasse a tale fondamentale limite, si inserirebbe *"nei processi decisionali dell'ente, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo"*

*che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione Autonomie, n. 5/2006 cit.).*

La medesima Sezione delle Autonomie (cfr., Deliberazione n. 24/2019) ha evidenziato, poi, che *“la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)”*.

La funzione consultiva della Corte dei conti *“non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”*, anche perché, diversamente opinando, *“detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità”* (cfr., deliberazione Sezione Autonomie n. 11/2020), anche alla luce dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

#### **P.Q.M.**

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata rende al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata il parere nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

#### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 29/04/2025.

Il Presidente – Relatore  
F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 29/04/2025  
Il Funzionario Preposto all’Ufficio di supporto  
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO